

Allegato alla delibera di Consiglio N. 39
(I.P. 2768/2007 - Tit./Fasc./Anno 15.4.6.2.0.0/2/2007)



PROVINCIA DI BOLOGNA
Assessorato Sanità, Servizi Sociali, Volontariato, Associazionismo
Via Finelli 9/a, 40126 Bologna - Tel. 051/659.8626, Fax 051/659.8620

**Regolamento per l'istituzione e il funzionamento
del Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi
della Provincia di Bologna**

Indice

Relazione di accompagnamento	p. 3
Regolamento per l'istituzione del Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna	p. 6

Relazione di accompagnamento

La Provincia di Bologna prende atto che la questione del voto agli stranieri e apolidi immigrati e residenti, non è stata ancora risolta in sede nazionale secondo le direttive contenute nella convenzione di Strasburgo, e decide quindi – anche sulla base della Legge Regionale n. 5 del 2004 che reca norme per l'integrazione sociale degli immigrati – di avviare un percorso volto a contribuire alla soluzione delle questioni poste dalla società multiculturale che le dinamiche della globalizzazione stanno creando. Nel convincimento che i problemi emergenti dal fenomeno dell'immigrazione esigano di essere indirizzati a esiti di libertà, di uguaglianza, di condivisa responsabilità, la Provincia individua quindi come interesse pubblico l'integrazione tra cittadini italiani e stranieri residenti, anche attraverso il superamento progressivo delle loro diversità di capacità politico-amministrative.

A tale fine, il Comitato Scientifico degli esperti, individuato dalla Provincia, ha elaborato un regolamento per l'istituzione e il funzionamento di un "Consiglio degli stranieri e degli apolidi", e lo ha presentato alla discussione del Tavolo Tecnico.

* * *

Le logiche e i principi che hanno guidato gli esperti – e che hanno determinato ruolo, funzione e caratteristiche del Consiglio – sono:

1. La società della provincia di Bologna è differenziata, costituita com'è da una popolazione multiforme in cui al popolo sovrano dei cittadini si affiancano, con pari dignità, fasce sempre mutevoli di popolazione non in possesso della cittadinanza, a cui il voto amministrativo pare debba essere in qualche modo garantito, se si intende operare perché la società della provincia di Bologna sia in grado di riconoscere pienamente la propria complessità e di governarla in autonomia. Il Consiglio rappresenta quindi una parte specifica della popolazione, quella degli stranieri, che a tutt'oggi è esclusa dal voto, e rappresenta anche, al contempo, l'interesse pubblico generale alla loro piena integrazione. E questa va intesa non solo nei termini concreti di accesso ai servizi, ma anche come ingresso degli stranieri nella dimensione politica, nelle sue modalità provinciali.
2. L'istituzione del Consiglio non è quindi solo un atto politicamente rilevante in sé, ma ha anche lo scopo di costituire un orientamento, e un fattivo e credibile auspicio, perché il voto amministrativo agli stranieri residenti sia riconosciuto e regolato dalla legge nazionale, e essi siano presto rappresentati insieme ai cittadini in un unico Consiglio provinciale.
3. Si è scelto di promuovere l'integrazione degli stranieri residenti attraverso gli istituti tipici della rappresentanza politica, pur nella consapevolezza che nel caso specifico degli stranieri si possono manifestare problemi di conoscenza e di affluenza; un rischio che si fronteggerà con un'adeguata opera di informazione e di sensibilizzazione, e che non sembra possa portare reale pregiudizio alla qualità politica della scelta effettuata: questa nasce dalla volontà che il Consiglio degli stranieri sia legittimato attraverso procedure fondate sull'uguaglianza dei soggetti aventi diritto, cioè sul loro suffragio libero e universale. Tale prospettiva è sembrata in questo caso preferibile ad altre, che pure sono state attentamente valutate: la Consulta mista di italiani e stranieri è parsa legata a una concezione tutoria del

rapporto con gli stranieri che è stata importante e fruttuosa ma che oggi, nella realtà della Provincia di Bologna e ai presenti fini politici, si può ragionevolmente ritenere superabile; la figura del consigliere aggiunto è sembrata troppo debole, nei diritti e nei doveri che gli competono e non in grado di rappresentare adeguatamente la eterogeneità e la diversa provenienza degli stranieri presenti nel territorio provinciale; altre proposte, pur valide, di creare per via elettiva uffici operativi sono state prevalentemente ritenute, dopo ampie discussioni, tali da poter generare confusione fra attività tecniche (erogazione di servizi) e attività politiche (rappresentanza di interessi generali). Inoltre, le stesse associazioni degli stranieri hanno maggioritariamente espresso la loro preferenza per la formazione di un autonomo organo politico-amministrativo di tipo elettivo-rappresentativo che, infine, meglio risponde all'esigenza di costituire un'occasione di apprendimento del lavoro politico, tanto per gli eletti quanto per gli elettori.

4. Il Consiglio degli stranieri è un'autonoma istituzione politico-amministrativa, a base elettivo-rappresentativa, in grado di elaborare pareri e proposte, di individuare problemi, di discuterli, anche attraverso la costituzione di proprie commissioni tematiche e l'invito di alcuni suoi componenti nelle commissioni consiliari, dove potranno condividere le tecniche e lo spirito del lavoro politico pubblico. Al Consiglio degli Stranieri è fornita una rilevante capacità giuridica, cioè il parere obbligatorio scritto sulle proposte di deliberazione consiliare del bilancio preventivo provinciale e su quelle che eventualmente ne varino i capitoli concernenti l'articolazione della spesa espressamente riferite alle politiche di accoglienza e integrazione degli stranieri. Esso, inoltre, è funzionalmente connesso – in modi diversi e con finalità differenti – con il Consiglio provinciale, con la Conferenza metropolitana dell'Area bolognese e con l'Assemblea del Circondario di Imola. La figura attraverso cui si realizza il rapporto fra il Consiglio degli stranieri e le altre istituzioni è prevalentemente il Presidente del Consiglio degli stranieri, al quale è garantita una speciale legittimazione derivante dal suo essere invitato quale portavoce delle posizioni espresse nel Consiglio degli stranieri.
5. Di conseguenza, il Consiglio provinciale, nell'impegnarsi a istituire il Consiglio degli stranieri, stanziava anche le risorse, in uomini e mezzi, necessarie al suo funzionamento, in modo tale che il Consiglio divenga fin da subito realmente capace di operare; e decide pertanto di richiedere il parere scritto del Consiglio degli stranieri e di invitare il suo Presidente in permanenza all'interno del Consiglio provinciale, specie nelle materie che formalmente o di fatto ineriscono l'integrazione, e soprattutto per quanto riguarda alcuni capitoli del bilancio preventivo. Analogamente, la Conferenza metropolitana e l'Assemblea del Circondario di Imola deliberano previamente di accogliere in via permanente rispettivamente il Presidente del Consiglio degli stranieri, e due consiglieri stranieri. Poiché è dalla leale collaborazione fra i Consigli che sarà garantita l'effettiva incidenza degli stranieri nelle scelte di governo della cosa pubblica, si è posta cura anche ad evitare che l'istituzione del Consiglio degli stranieri comprometta lo spedito funzionamento della macchina deliberativa e decisionale della Provincia, della Conferenza metropolitana e dell'Assemblea del Circondario di Imola.
6. Si è voluto dare rappresentanza, con opportune tecniche elettorali e con appropriata individuazione dei collegi, alla concreta distribuzione degli stranieri sul territorio provinciale; non si sono promosse logiche di rigida compartimentazione secondo le aree di provenienza o secondo linee etniche o religiose, e si è avuto riguardo all'esigenza di tutela delle minoranze, con particolare attenzione all'equità nella rappresentanza di genere.

7. L'effettiva partecipazione degli stranieri nella fase elettorale è la pietra di paragone politica dell'efficacia reale anche delle proposte più innovative. Sono quindi previste, verso gli stranieri, strategie di informazione, di comunicazione, di sensibilizzazione, di promozione del progetto; e ne sarà necessario l'adeguato finanziamento. Perché l'istituzione del Consiglio degli stranieri veda un ampio coinvolgimento degli interessati sarà fondamentale il rapporto con le loro associazioni, sulla cui capacità di organizzazione e di mediazione politica si fa affidamento.

8. Il Consiglio degli stranieri – nei limiti e con le caratteristiche che gli vengono dalla sua composizione e dalle sue funzioni – opererà in collaborazione con la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Potrà inoltre costituire un contributo della Provincia di Bologna per i Comuni del territorio, i quali, in piena autonomia e con l'assistenza eventuale della Provincia, vi si potranno ispirare per le loro politiche di integrazione. In ogni caso, anche per l'implementazione di questo Consiglio degli stranieri sarà cruciale la collaborazione, nella fase elettorale, dei Comuni della Provincia di Bologna.

<p style="text-align: center;">Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della Provincia di Bologna</p>

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – La funzione istituzionale del Consiglio degli stranieri

Articolo 3 – I compiti

Articolo 4 – Principio di collaborazione e funzioni di garanzia

Articolo 5 – Durata in carica

TITOLO II - COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA E FORMAZIONE

Capo I – Organizzazione interna

Articolo 6 – Organismi del Consiglio

Capo II – L'Assemblea

Articolo 7 – L'Assemblea

Articolo 8 – Adunanze

Articolo 9 – Convocazioni e funzionamento

Articolo 10 – Efficacia delle deliberazioni e processi verbali

Capo III – Il Presidente

Articolo 11 – Il Presidente

Articolo 12 – Compiti e responsabilità

Articolo 13 – Segue: elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente

Articolo 14 – Il Vice Presidente

Capo IV – L'Ufficio di Presidenza

Articolo 15 – Composizione

Articolo 16 – Compiti

Capo V – Rapporti con il Circondario di Imola e ulteriori disposizioni

Articolo 17 – Rapporti con il Circondario di Imola

Articolo 18 – Rapporti con il Servizio Sicurezza Sociale

Articolo 19 – Dotazione organizzativa e indennità

Capo VI – Gli atti del Consiglio

Articolo 20 – Natura giuridica e collocazione procedimentale

Articolo 21 – Espressione dei pareri

Articolo 22 – Natura giuridica delle proposte di deliberazione e loro disciplina di esercizio

Articolo 23 – Ulteriori attività

TITOLO III - SISTEMA ELETTORALE

Capo I – Ordinamento

Articolo 24 – Indizione delle elezioni

Articolo 25 – Commissione elettorale

Articolo 26 – Elettorato attivo e liste elettorali

Articolo 27 – Elettorato passivo

Capo II – Organizzazione del sistema elettorale

Articolo 28 – Collegi elettorali

Articolo 29 – Liste dei candidati

Articolo 30 – Sottoscrittori delle liste

Articolo 31 – Presentazione delle candidature

Articolo 32 – Ricezione delle liste e ammissione da parte della Commissione elettorale

Articolo 33 – Ufficio elettorale di sezione

Capo III – Operazioni elettorali

Articolo 34 – Insediamento dell'Ufficio elettorale di Sezione

Articolo 35 – Operazioni di voto

Articolo 36 – Chiusura della votazione ed operazioni di riscontro

Articolo 37 – Operazioni di scrutinio

Articolo 38 – Invio del verbale delle operazioni del Seggio alla Commissione elettorale

Articolo 39 – Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

Articolo 40 – Riparto dei Seggi tra le singole liste

Articolo 41 – Proclamazione degli eletti

Articolo 42 – Ricorsi

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 – Documenti di identità personale

Articolo 44 – Prime consultazioni elettorali

Articolo 45 – Disciplina transitoria

Articolo 46 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio dei cittadini stranieri e apolidi della provincia di Bologna, di seguito denominato “Consiglio degli stranieri” ovvero meramente “Consiglio”.

Art. 2

La funzione istituzionale del Consiglio degli stranieri

1. Il Consiglio ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

2. Il Consiglio è l’organo rappresentativo degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio della provincia di Bologna tramite il quale essi partecipano, nell’interesse della sua intera popolazione, alla vita dell’Amministrazione provinciale.

3. Il Consiglio concorre alla formazione delle politiche dell’Amministrazione provinciale esercitando funzioni consultive e propositive per l’esercizio della sua attività al fine di offrire, in adeguato contemperamento con gli altri interessi pubblici di volta in volta emergenti, un’efficace rappresentazione dell’interesse alla piena integrazione degli stranieri e degli apolidi nella società bolognese.

4. Ai fini del presente regolamento con l’espressione di “stranieri”, laddove non sia espressamente menzionato, si fa implicito riferimento anche alle persone aventi lo status di apolide.

Art. 3

I compiti

1. Il Consiglio degli stranieri ha il compito:

- a) di rendere un parere sulle proposte di deliberazione consiliare del Bilancio preventivo provinciale e su quelle che eventualmente ne varino i capitoli concernenti l’articolazione della spesa espressamente riferite alle politiche di accoglienza e integrazione degli stranieri;
- b) di rendere un parere sulle proposte di deliberazione consiliari, non rientranti fra quelle di cui alla lett. a), qualora lo ritenga opportuno rispetto all’esercizio della propria funzione istituzionale, ovvero gli sia richiesto dal Presidente o dalla Giunta provinciali;
- c) di proporre al Consiglio provinciale l’adozione di atti o programmi riferiti alla tutela delle funzioni di cui è portatore;

- d) di partecipare tramite il proprio Presidente, ai sensi degli artt. 11 e seguenti, ai lavori del Consiglio provinciale e della Conferenza Metropolitana dell'Area bolognese nonché, tramite i propri rappresentanti ai sensi dell'art. 17, a quelli dell'Assemblea del Circondario di Imola;
- e) di svolgere le ulteriori attività ammesse dagli artt. 23 e 45;
- f) di assumere iniziative per favorire l'incontro e il dialogo fra i portatori di differenti culture;
- g) di valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.

2. Il Consiglio può, inoltre, rendere al Consiglio e alla Giunta provinciale, mediante apposite mozioni, il proprio avviso rispetto a quegli atti o azioni che, rientrando nella competenza provinciale:

- a) distinguono ingiustificatamente, rispetto alla Costituzione, ai Trattati internazionali, alla legge e allo Statuto provinciale, la condizione giuridica di cittadino, straniero e apolide;
- b) consentono l'adozione di misure attive per agevolare l'integrazione degli stranieri e degli apolidi nella società bolognese.

3. E', in ogni caso, interdetto al Consiglio svolgere attività di gestione delle funzioni e dei compiti provinciali nonché erogare direttamente servizi pubblici.

4. Le modalità di esplicitazione dei pareri e delle proposte di deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite agli artt. 20 e seguenti.

Art. 4

Principio di collaborazione e funzioni di garanzia

1. L'attività del Consiglio degli stranieri è resa nel rispetto del principio della leale e fattiva collaborazione all'operato dei restanti organi e uffici provinciali e non può aggravare il naturale svolgimento dell'attività dell'Ente, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio provinciale garantisce che l'esercizio dei compiti del Consiglio riferiti all'andamento delle attività del Consiglio provinciale venga svolto nel rispetto del presente regolamento.

3. Ogni caso di dubbio ovvero di contestazione sull'ammissibilità di pareri e di proposte è risolto definitivamente dal Presidente del Consiglio provinciale nel termine di tre giorni liberi decorrenti da quello in cui è stato formalmente sollevato.

Art. 5

Durata in carica

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni e cessa le proprie funzioni, salvo quanto stabilito agli artt. 7, comma 4 e 12, comma 3, lett. a), al momento dell'insediamento del Consiglio eletto a seguito delle successive consultazioni elettorali.

TITOLO II

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA E FORMAZIONE

Capo I – Organizzazione interna

Art. 6 *Organismi del Consiglio*

1. Il Consiglio opera attraverso i seguenti tre organismi:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Ufficio di Presidenza.

Capo II – L'Assemblea

Art. 7 *L'Assemblea*

1. L'Assemblea è composta da trenta membri, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto, ai sensi di quanto disposto dal successivo Titolo III.

2. L'Assemblea è l'organismo titolare delle funzioni e dei compiti attribuiti al Consiglio dal presente regolamento, che esercita ai sensi dei successivi articoli tramite il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

3. Compete all'Assemblea, rappresentando le istanze delle molteplici componenti straniere esistenti nella società bolognesi:

- a) deliberare gli indirizzi per l'esercizio dei compiti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza e vigilarne il rispetto;
- b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza;
- c) assumere direttamente le decisioni che l'Ufficio di Presidenza le abbia deferito ai sensi dell'art. 16, comma 5;
- d) eleggere i membri delle Commissioni tematiche di cui all'art. 16, comma 6;
- e) eleggere i propri rappresentanti presso il Circondario di Imola, ai sensi dell'art. 17;
- f) eleggere i propri rappresentanti, ove occorrente ai sensi dell'art. 45.

4. In caso di dimissioni, trasferimento della residenza in altra provincia, di impedimento permanente ovvero di assenza a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, l'Assemblea dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica di Consigliere e procede alla sua surroga, applicando le analoghe procedure valesvoli per l'integrazione del Consiglio provinciale. Ove ciò non risulti possibile, il Consiglio si intende regolarmente costituito qualora risulti composto da almeno sedici membri. Al di sotto di questa soglia, salvo quanto disposto dall'art.12, comma 3, lett a), il Consiglio è sciolto e il Presidente della Provincia fissa contestualmente, entro dodici mesi, la data di svolgimento di nuove consultazioni elettorali.

5. Decade di diritto il Consigliere che abbia assunto, nel corso del proprio mandato, la cittadinanza italiana.

Art. 8
Adunanze

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tre volte all'anno, di norma nei mesi di febbraio, giugno e ottobre. La seduta di insediamento, e sino all'elezione del Presidente, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio provinciale o da un Consigliere all'uopo da lui delegato, che di norma partecipano, altresì, alla fase iniziale delle ulteriori adunanze al fine di rendere un resoconto dell'attività provinciale svolta e programmata nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione degli stranieri e degli apolidi nella società bolognese.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in via straordinaria ove lo richiedano almeno undici Consiglieri ovvero l'Ufficio di Presidenza, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 9
Convocazioni e funzionamento

1. Alla spedizione degli avvisi di convocazione provvede, su invito del Presidente, l'Ufficio di assistenza al Consiglio provinciale.

2. Le convocazioni sono eseguite mediante avviso scritto, recante l'ordine del giorno, trasmesso per posta ordinaria al domicilio indicato dal Consigliere almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza. Nei casi d'urgenza, l'avviso è comunicato con ogni mezzo idoneo almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

3. Copia dell'avviso recante l'ordine del giorno è trasmesso, per conoscenza, al Presidente della Provincia o Assessore da lui delegato.

4. Le adunanze dell'Assemblea, che di norma sono pubbliche, sono valide se sono presenti almeno undici dei suoi componenti.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La lingua ufficiale di lavoro del Consiglio è quella italiana

7. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Consiglio tutti coloro che reputi utile allo sviluppo della discussione su singoli punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento del voto.

Art. 10

Efficacia delle deliberazioni e processi verbali

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive, e vengono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla Segreteria Generale della Provincia, che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Dirigente del Servizio Sociale e Sanità, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia, nonché della collaborazione dell'Ufficio di assistenza al Consiglio provinciale.

3. I processi verbali delle sedute, divenuti esecutivi e sottoscritti dal Presidente e dal suddetto Dirigente o da chi ne fa le veci, sono raccolti in apposito Libro.

Capo III – Il Presidente

Art. 11

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio degli stranieri, e lo rappresenta innanzi al Consiglio provinciale e agli altri organi ed organismi provinciali e non, pubblici e privati, alla cui attività il Consiglio sia stato invitato a partecipare.

2. Il Presidente presiede e coordina i lavori dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, convocandone le adunanze e fissandone gli ordini del giorno, salvo quanto stabilito agli artt. 8, comma 2, e 13, comma 3.

3. Il Presidente è stabilmente invitato alle sedute del Consiglio provinciale e delle Commissioni consiliari dai rispettivi Presidenti e siede a fianco dei Consiglieri, rispettando le medesime prerogative e regole comportamentali per questi previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale, fatta eccezione per il diritto di voto e per quello di sottoscrivere le mozioni di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 267/2000.

4. Ai lavori delle Commissioni consiliari il Presidente può essere accompagnato da un altro Consigliere, ovvero venire da lui stabilmente sostituito. In tal caso l'incarico di rappresentare il Consiglio è affidato ai membri dell'Ufficio di Presidenza e, con deliberazione assunta da tale Ufficio, ad altri membri dell'Assemblea. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio provinciale il nominativo dei Consiglieri incaricati a questo fine e quello dei sostituti in caso di temporaneo impedimento, salva, in ogni caso, la prerogativa di partecipare personalmente.

5. Il Presidente è, inoltre, stabilmente invitato alle adunanze della Conferenza Metropolitana dell'Area bolognese, istituita mediante l'Accordo Città Metropolitana adottato il 14 febbraio 1994, ai cui lavori partecipa con le medesime facoltà riservate ai Consiglieri provinciali.

Art. 12
Compiti e responsabilità

1. E' dovere del Presidente rappresentare fedelmente al Consiglio provinciale e agli altri organi e organismi provinciali e non, pubblici e privati, cui partecipi in veste istituzionale, la posizione che l'Ufficio di Presidenza, in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Assemblea, abbia maturato in relazione ai rispettivi ordini del giorno e, in specifica evenienza, con l'oggetto della questione rimessa alla sua valutazione consultiva o propositiva. Ove tale valutazione sia stata assunta a maggioranza, il Presidente deve specificarlo, dando altresì atto, in sintesi, della posizione della minoranza allorché questa abbia motivato il proprio dissenso.

2. Ove il Presidente sia invitato a partecipare a convegni, seminari, pubblici confronti ed altre similari iniziative in analoga veste istituzionale, ha diritto di manifestare la propria qualifica ed il dovere di chiarire sempre, in apertura del proprio intervento, la sua qualità di "portavoce" della volontà dell'intero Consiglio degli stranieri. Ove ritenga di esprimere valutazioni di ordine generale, che non sono state previamente esaminate dal Consiglio o dall'Ufficio di Presidenza, dovrà specificare che esse costituiscono la sua personale valutazione.

3. Il Presidente è responsabile verso il Presidente del Consiglio provinciale:

- a) del rispetto delle procedure dettate dal presente regolamento per quanto di sua competenza. Ove risulti impossibilitato ad applicarle, ne deve dare immediata notizia al Presidente del Consiglio provinciale che, sentito il Dirigente del Servizio Sociale e Sanità, indice, sotto la propria presidenza, una seduta straordinaria dell'Assemblea onde verificarne le ragioni. Qualora non emergano elementi comprovanti la risoluzione delle problematiche, il Presidente del Consiglio provinciale dispone lo scioglimento del Consiglio, e nomina con proprio decreto un Comitato ristretto di cinque membri, di cui uno incaricato alla tenuta dei rapporti con il Circondario di Imola, per l'esercizio delle sue funzioni sino all'insediamento di un nuovo Consiglio, a seguito delle prime elezioni amministrative;
- b) della regolare e diligente tenuta dei libri di cui all'art. 18, comma 2;
- c) dei beni e delle altre risorse che l'Amministrazione gli abbia messo a disposizione per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3.

Art. 13
Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente

1. E' eletto Presidente del Consiglio colui che abbia riportato almeno i due terzi dei voti dei membri dell'Assemblea. Dopo due votazioni, da tenersi in giorni distinti entro quindici giorni dall'insediamento del Consiglio, è eletto Presidente colui che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti.

2. Ove nella terza votazione non sia stato raggiunto il quorum per l'elezione del Presidente, l'azione del Consiglio rimane sospesa per un anno e le elezioni vengono ripetute entro i successivi quindici giorni ai sensi del comma 1. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, il Consiglio viene soppresso per l'intera durata del suo mandato naturale con decreto del Presidente della Provincia.

3. E' eletto Vice Presidente il candidato, ove rappresentato, di altro continente rispetto a quello del Presidente, che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze nella votazione in cui è stato eletto il Presidente. In caso di parità è eletto il candidato che sia, in progressivo subordine, di altro sesso e di maggiore età.

4. Il Presidente decade, oltre che per la naturale scadenza del mandato elettivo del Consiglio, a seguito di una mozione di sfiducia dell'Assemblea votata dai due terzi dei suoi membri. A tal fine, deve essere inoltrata al Presidente della Provincia un'apposita e motivata istanza, sottoscritta da almeno undici membri dell'Assemblea, recante altresì il nominativo dei membri candidati ad assumere la presidenza, la vice presidenza e gli altri tre Seggi dell'Ufficio di Presidenza. Ove il Presidente della Provincia ne reputi ammissibile la motivazione, incarica il Dirigente del competente Servizio provinciale di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea, di cui tiene la presidenza senza diritto di voto. Ove la mozione di sfiducia venga accolta, il Presidente della Provincia ne dà informazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni e ogni altra ipotesi di decadenza del Presidente in corso di mandato comportano la decadenza del Vice Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, e la necessità di procedere allo svolgimento di nuove elezioni entro dodici mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 4.

Art. 14

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o temporanea indisponibilità. Ove anche questi non sia disponibile, il Consiglio è rappresentato da chi il Presidente abbia appositamente nominato fra i membri dell'Ufficio di Presidenza.

Capo IV – L'Ufficio di Presidenza

Art. 15

Composizione

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri, uno per ogni Collegio elettorale. Questi ultimi vengono scelti attraverso una distinta ed immediatamente successiva votazione rispetto a quella del Presidente e del suo Vice, nella quale i Consiglieri appartenenti ad uno stesso Collegio elettorale nominano, attraverso un voto segreto, il loro rappresentante nell'Ufficio di Presidenza. In caso di parità sono eletti i candidati che siano, in subordine, di altro sesso e di maggiore età.

Art. 16

Compiti

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organismo competente a istruire e deliberare le decisioni di competenza del Consiglio degli stranieri nel rispetto degli indirizzi resi dall'Assemblea o che non siano ad essa o al Presidente riservate ai sensi del presente regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza, con votazione espressa a maggioranza assoluta, può delegare al Presidente l'espressione di pareri a proprio nome tutte le volte in cui non risulti obiettivamente possibile la convocazione dell'Ufficio stesso in tempo utile rispetto alle esigenze degli Organi provinciali richiedenti.

3. Ove debba rendere pareri, presentare proposte di deliberazione o, comunque, formalizzare la propria opinione rispetto a questioni determinate, l'Ufficio di Presidenza si esprime mediante votazione espressa con alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Coloro che hanno assunto una posizione risultata minoritaria hanno diritto di richiederne la verbalizzazione ove rendano la specifica motivazione delle proprie ragioni. In tal caso i pareri e gli altri atti destinati al Consiglio e alla Giunta provinciale sono corredati di un estratto di detto verbale, il cui contenuto il Presidente dovrà menzionare nelle competenti sedi ove abbia richiesto di illustrare oralmente la decisione della maggioranza.

4. Il Consiglio provinciale, di norma in sede di Commissione, e la Giunta possono in ogni momento, nel corso dei propri lavori, invitare il relatore della posizione di minoranza ad ulteriormente illustrare le proprie ragioni.

5. l'Ufficio di Presidenza può stabilire, a maggioranza assoluta, di rimettere all'Assemblea la decisione di scelte che ritenga particolarmente rilevanti al fine di meglio rappresentare all'Amministrazione provinciale la posizione del Consiglio.

6. L'Ufficio di Presidenza può, inoltre, decidere, analogamente a maggioranza assoluta, di esercitare i propri compiti con l'ausilio di Commissioni tematiche permanenti costituite da tre membri eletti dal Consiglio che non facciano già parte dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente convoca, di volta in volta, i componenti della singola Commissione tematica ai lavori dell'Ufficio di Presidenza riguardanti gli argomenti di rispettiva competenza.

7. I processi verbali delle sedute, divenuti esecutivi e sottoscritti dal Presidente e da un altro membro dell'Ufficio, sono raccolti in apposito Libro.

Capo V – Rapporti con il Circondario di Imola e ulteriori disposizioni

Art. 17

Rapporti con il Circondario di Imola

1. Esaurite le procedure di elezione del Presidente e dei membri dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea elegge nel proprio seno, tra gli eletti all'interno del Collegio elettorale n. 2 formato dai dieci Comuni compresi nel Nuovo Circondario Imolese, un proprio rappresentante ed il suo sostituto presso l'Assemblea di detto Nuovo Circondario. Sono nominati titolari delle funzioni, a patto che non siano già Presidente, Vice o membro dell'Ufficio di Presidenza, il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti e suo vicario il secondo arrivato, in una elezione a scrutinio segreto alla quale possono partecipare tutti gli eletti. In caso di parità la votazione è immediatamente ripetuta.

2. Tali Consiglieri, raccordandosi fra di loro per esprimere un indirizzo unitario e, comunque, coerente con quanto deliberato dall'Assemblea del Consiglio degli stranieri, partecipano ai lavori dell'Assemblea del Circondario con le medesime prerogative del Presidente allorché partecipa ai lavori del Consiglio provinciale. Ai suddetti lavori presenza il titolare o, in caso di suo temporaneo impedimento, il vicario.

3. Tali Consiglieri inoltre:

- a) sono invitati ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, cui partecipano con facoltà di parola e non di voto;
- b) rendono al Presidente una relazione annuale sulla loro attività che viene esposta nella prima seduta utile dell'Assemblea del Consiglio degli stranieri.

4. L'attività di detti rappresentanti si uniforma, in quanto compatibili, alle medesime regole previste dal presente regolamento per quella del Presidente riferita al Consiglio provinciale. Eventuali difficoltà sono risolte dall'Assemblea del Circondario su proposta del suo Presidente, di norma sentito il Presidente della Provincia.

Art. 18

Rapporti con il Servizio Sociale e Sanità

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, le relazioni fra il Consiglio e gli Uffici provinciali sono svolte tramite l'Ufficio Immigrazione della Provincia e sono direttamente gestite dal suo Presidente o sostituto vicario ai sensi dell'art. 14.

2. L'Amministrazione fornisce al Presidente due libri, a fogli numerati progressivamente, nei quali sono annotati gli ordini del giorno delle sedute, i presenti e le decisioni assunte rispettivamente dall'Assemblea e dall'Ufficio di Presidenza. Tali libri, custoditi dal Responsabile dell'Ufficio Immigrazione della Provincia, sono consultabili da chiunque ne abbia diritto.

Art. 19

Dotazione organizzativa e indennità

1. Su richiesta del Presidente, l'Amministrazione provinciale, per quanto possibile rispetto ai restanti doveri d'ufficio, mette a disposizione degli organismi del Consiglio le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività necessarie per il loro efficiente funzionamento. Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, nella Sala del Consiglio provinciale.

2. Ai componenti dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza l'Amministrazione provinciale riconosce una indennità di funzione la cui misura è stabilita dalla Giunta sulla base ed entro i criteri stabiliti dal Consiglio provinciale.

Capo VI – Gli atti del Consiglio

Art. 20

Natura giuridica e collocazione procedimentale

1. I pareri, le proposte, le mozioni e, in genere, tutti gli atti del Consiglio aventi efficacia esterna, o comunque rivolti a organi ad esso esterni, sono sottoscritti dal Presidente.

2. I pareri hanno natura consultiva e non vincolante rispetto alla decisione del competente organo provinciale. Ove questi ritenga di non attenervisi, deve comunque sinteticamente motivarne le ragioni in forma scritta.

3. Le proposte di deliberazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), ove ammissibili e corredate dei visti e delle attestazioni di legge, sono esaminate nel rispetto della programmazione dei lavori dell'organo cui sono rivolte e, al pari dei pareri e delle mozioni, sono di norma esaminati dalla Commissione consiliare competente.

4. Il Presidente, in apertura della discussione, può brevemente illustrarne il contenuto e le ragioni fondanti.

Art. 21 *Espressione dei pareri*

1. I pareri di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), sono resi per iscritto entro sette giorni liberi dalla trasmissione dell'atto, salvo minor termine per motivate esigenze dei competenti organi provinciali. Decorsi detti termini, il parere si intende rilasciato favorevolmente.

2. I pareri di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), sono resi per iscritto entro il termine stabilito dall'organo che li richiede, decorso il quale il parere si intende rilasciato favorevolmente, ovvero, quando resi autonomamente, almeno cinque giorni liberi prima di quello della seduta di Consiglio o di Commissione al cui ordine del giorno è iscritto l'argomento cui si riferiscono.

Art. 22 *Natura giuridica delle proposte di deliberazione e loro disciplina di esercizio*

1. Le proposte di atto deliberativo del Consiglio sono equiparate, a tutti gli effetti amministrativi, agli analoghi atti avanzati dal Consigliere provinciale e ad esse, pertanto, si applicano le procedure stabilite dalla legge e dai vigenti regolamenti provinciali in quanto compatibili.

Art. 23 *Ulteriori attività*

1. La promozione di iniziative pubbliche aventi ad oggetto il tema dell'integrazione, quali seminari, dibattiti, forum e similari incontri è svolta dal Consiglio, sentito il Presidente della Provincia, nell'ambito delle risorse economiche che l'Amministrazione destina a tale scopo.

2. E', in ogni caso, previsto lo stanziamento di una somma imputata alla valorizzazione delle funzioni proprie del Consiglio, che viene impiegata dal Dirigente del Servizio Sociale e Sanità, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione di attività di formazione dei suoi membri sulle regole di funzionamento delle autonomie locali e di divulgazione delle sue attività alla popolazione bolognese.

3. L'impiego delle risorse disponibili per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, in base ai programmi definiti dall'Ufficio di Presidenza, avviene a seguito dell'assunzione degli occorrenti atti da parte del Dirigente del Servizio Sociale e Sanità, ai sensi dei vigenti regolamenti provinciali.

TITOLO III SISTEMA ELETTORALE

Capo I – Ordinamento

Art. 24

Indizione delle elezioni

1. Il Presidente della Provincia:

- a) fissa la data della consultazione;
- b) indice le elezioni, non oltre il 60° giorno antecedente la data della votazione, e ne dà avviso con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio della Provincia, dei Comuni interessati e in altri appropriati luoghi pubblici;
- c) determina il numero e l'ubicazione delle sedi di votazione, di norma almeno un Seggio in ciascun Comune e, nei Comuni maggiori, uno ogni 1.500 elettori, secondo le indicazioni dei Comuni interessati.
- d) stabilisce i termini e le modalità di svolgimento del procedimento elettorale, compresi gli orari di apertura dei Seggi e della votazione;
- e) nomina la Commissione elettorale;
- f) nomina il Responsabile del procedimento.

Art. 25

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è formata dai seguenti membri:

- a) il Presidente del Consiglio provinciale, che la presiede;
- b) il Presidente della Prima Commissione consiliare;
- c) il Segretario generale della Provincia, o suo delegato;
- d) il Dirigente del Servizio Sicurezza Sociale, o suo delegato;
- e) il Responsabile dell'Ufficio Elettorale di un Comune del territorio provinciale di Bologna.

2. Le riunioni della Commissione Elettorale, che si avvale di un dipendente dell'Amministrazione provinciale con funzioni di Segretario, sono valide qualora siano presenti il Presidente e almeno due componenti.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Commissione Elettorale:

- a) decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- b) verifica la regolarità delle liste dei candidati;
- c) risolve le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale;
- d) nomina i Presidenti di Seggio e gli scrutatori;
- e) raccoglie ed elabora i dati provenienti dai Seggi;
- f) proclama gli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio;

g) decide sui ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 42, avverso le operazioni elettorali e sulle restanti questioni connesse all'applicazione delle procedure recate dal presente Titolo III.

Art. 26

Elettorato attivo e liste elettorali

1. Sono elettori del Consiglio gli stranieri e gli apolidi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un Paese straniero, non appartenente all'Unione europea, o status di apolide;
- b) iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune della Provincia di Bologna alla data di indizione dell'elezione;
- c) compimento dei 18 anni di età entro il giorno fissato per la votazione;
- d) assenza delle cause ostative previste per i cittadini italiani dall'art. 2 del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

2. Non è elettore chi è in possesso anche della cittadinanza italiana.

3. In ogni Comune della Provincia il Sindaco, entro il 45° giorno precedente la data della votazione, forma un'unica lista degli stranieri e degli apolidi residenti nel Comune alla data di indizione dell'Elezione e in possesso dei requisiti per essere elettori, distinta per uomini e donne e in ordine alfabetico, includendovi coloro che compiranno il 18° anno d'età entro il giorno fissato per la votazione.

4. Sono esclusi dalla lista degli elettori coloro che risultano privati del diritto di elettorato attivo ai sensi dell'art. 2 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Per ogni iscritto devono essere indicati:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'indirizzo.

6. Le liste formate presso i singoli Comuni vengono trasmesse alla Commissione elettorale che le approva e autentica sottoscrivendole, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli elettori iscritti.

Art. 27

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a membri del Consiglio coloro che, alla data di indizione dell'elezione, sono in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo dal precedente art. 26 e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste per i Consiglieri provinciali, in quanto applicabili.

Capo II – Organizzazione del sistema elettorale

Art. 28

Collegi elettorali

1. Al fine dell'elezione del Consiglio il territorio della provincia, è suddiviso in tre Collegi elettorali, denominati rispettivamente Collegio n.1, coincidente con il territorio del Comune di Bologna, Collegio n. 2, coincidente con il territorio dei dieci Comuni appartenenti al Nuovo Circondario Imolese e Collegio n. 3, formato dal territorio dei restanti Comuni della provincia di Bologna.

2. Al Collegio n. 1 sono assegnati 12 Seggi, al Collegio n. 2 sono assegnati 4 Seggi ed al Collegio n. 3 spettano 14 Seggi.

3. Il Consiglio viene eletto con metodo proporzionale, sulla base di liste concorrenti, secondo il metodo d'Hondt, o dei "quozienti successivi", corretto al fine di assicurare la presenza delle minoranze, secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento.

4. A nessuna lista può essere assegnato un numero di Seggi superiore a 5 nel Collegio n. 1, a 2 nel Collegio n. 2, a 6 nel Collegio n. 3.

Art. 29

Liste dei candidati

1. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ognuno dei tre Collegi.

2. Nessuna lista può comprendere un numero di candidati o di candidate inferiore al trenta per cento delle candidature presentate.

3. Liste recanti lo stesso contrassegno possono essere presentate in tutti i Collegi.

4. Nessuno può essere candidato in più di una lista, neppure se recanti lo stesso contrassegno.

Art. 29 bis

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità o incompatibilità, il Presidente del Consiglio provinciale provvede alla contestazione all'interessato presso la sede del Consiglio provinciale dei rappresentanti degli immigrati, a norma di legge.

2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo, dalla comunicazione della contestazione, per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine il Presidente della Provincia, ove sussista la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il consigliere non provveda, entro i successivi 10 giorni, il Presidente della Provincia dichiara la decadenza e provvede alla surroga con proprio decreto.

5. Il decreto è notificato, entro i cinque giorni successivi, agli interessati ed al Presidente del Consiglio.

Art. 30

Sottoscrittori delle liste

1. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da almeno 40 e non più di 100 elettori.

2. Si considera come non apposta la sottoscrizione di un candidato per la stessa lista in cui egli è compreso.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

4. Le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su moduli recanti il contrassegno e la denominazione della lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita e il Comune di iscrizione anagrafica dei candidati e dei sottoscrittori stessi, quali risultano agli atti dell'anagrafe del Comune di residenza.

5. La dichiarazione di presentazione delle candidature è redatta, su moduli conformi al modello predisposto a cura del responsabile del procedimento, in lingua italiana oltre che, eventualmente, nella lingua scelta dai presentatori.

6. Le generalità dei candidati e dei presentatori devono essere riportate in caratteri latini ed eventualmente nei caratteri della lingua del Paese di provenienza del candidato, se diversi da quelli latini.

7. Le firme dei presentatori devono essere autenticate con le modalità previste per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere provinciale.

Art. 31

Presentazione delle candidature

1. A pena di esclusione, le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria generale della Provincia, negli orari d'ufficio, tra le ore 8,00 del 35° giorno e le ore 12,00 del 30° giorno antecedenti la data della votazione.

2. Alla dichiarazione di presentazione della lista devono essere allegati:

a) il contrassegno della lista in triplice esemplare. Il contrassegno deve avere forma circolare con diametro di 10 cm e con linea di circonferenza esterna di colore nero. Il contrassegno può essere anche figurato e a colori. Non sono ammessi contrassegni recanti immagini o soggetti religiosi, contrassegni confondibili tra loro o con quelli usati tradizionalmente da partiti o gruppi presenti nella vita politica e sociale italiana;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, contenente l'esplicita dichiarazione del candidato stesso di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27 del presente regolamento;

- c) copia di un documento d'identità valido dei candidati;
- d) l'indicazione del nome e del recapito di un "responsabile della lista" delegato a tenere i rapporti con la Commissione elettorale.

3. Il Segretario Generale della Provincia rilascia dettagliata ricevuta ai presentatori.

4. Alle liste presentate è assegnato un numero provvisorio corrispondente all'ordine di presentazione.

Art. 32

Ricezione delle liste e ammissione da parte della Commissione elettorale

1. Le liste, ricevute dalla Segreteria Generale della Provincia, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale che le esamina entro il giorno successivo.

2. In particolare, per ogni lista la Commissione:

- a) accerta che la lista sia stata presentata entro il termine previsto dall'art. 31, comma 1;
- b) accerta che il numero dei candidati sia compreso nei limiti indicati dall'art. 29, comma 1 e, qualora il numero dei candidati sia inferiore al minimo stabilito, esclude la lista; nel caso in cui il numero superi il massimo consentito, la Commissione provvede a cancellare i candidati eccedenti;
- c) verifica il numero delle candidate, escludendo le liste non conformi a quanto stabilito dall'art. 29, comma 2;
- d) verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dichiarati dai candidati. I candidati che non risultino possedere tutti i requisiti prescritti vengono cancellati dalle rispettive liste. Ove, in seguito a tali cancellazioni, il numero e il genere dei candidati della lista diventi inferiore ai minimi previsti dall'art. 29, commi 1 e 2, non ammette la lista;
- e) verifica il numero delle sottoscrizioni e il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito della residenza in un Comune della provincia. Cancella, quindi, i nominativi che risultino aver sottoscritto più liste da tutte le liste sottoscritte e cancella le sottoscrizioni apposte da non aventi diritto. Ove, eseguite tali verifiche ed eventuali cancellazioni, il numero delle sottoscrizioni valide risulti inferiore al numero minimo previsto dall'art. 29, comma 1, la lista non viene ammessa;
- f) verifica che il contrassegno sia corrispondente a quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, lett. a), invitando, in caso contrario, il responsabile di lista a sostituirlo entro ventiquattro ore con altro contrassegno regolare;
- g) assegna con sorteggio un numero a ciascuna lista ammessa. Sui manifesti dei candidati e sulle schede di votazione i contrassegni e le liste sono riprodotti secondo l'ordine di tale sorteggio.

Art. 33

Ufficio elettorale di Sezione

1. L'Ufficio elettorale di Sezione è composto da:

- a) il Presidente;
- b) tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e un altro il compito di redigere il verbale delle operazioni elettorali.

2. Per la validità delle operazioni è necessaria la presenza costante di almeno 3 membri dell'Ufficio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

3. La nomina del Presidente di Seggio e degli scrutatori è effettuata dalla Commissione elettorale fra gli elettori italiani e stranieri residenti nella provincia, anche sulla base delle indicazioni fornite dai Rappresentanti delle liste partecipanti alla consultazione elettorale.

4. Sono esclusi dalle funzioni di componenti dell'Ufficio elettorale di sezione i candidati all'elezione.

5. E' ammessa la designazione di rappresentanti di lista.

Capo III – Operazioni elettorali

Art. 34

Insediamiento dell'Ufficio elettorale di Sezione

1. Il responsabile del procedimento, avvalendosi dei Servizi dell'Amministrazione provinciale e con la collaborazione dei Comuni della Provincia, provvede a quanto necessario affinché alle ore 7,00 del giorno della votazione siano consegnati al Presidente di ciascun Seggio:

- a) le liste delle elettrici e degli elettori del Seggio;
- b) il pacco delle schede per la votazione;
- c) un timbro numerato, appositamente predisposto, recante il logo della Provincia;
- d) tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione;
- e) il verbale delle operazioni del Seggio;
- f) l'elenco degli scrutatori;
- g) l'elenco dei rappresentanti di lista;
- h) le urne e quant'altro occorra per la votazione, quali cabine, matite copiative, cancelleria.

2. Subito dopo aver preso in consegna il materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste degli elettori e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:

- a) la firma dello scrutatore;
- b) l'apposizione del timbro numerato in dotazione al Seggio.

Art. 35

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Gli elettori presenti nella sala della votazione alle ore 20 vengono comunque ammessi al voto.

2. La votazione si effettua su schede di colore bianco conformi al modello predisposto dal Responsabile del procedimento e riportanti: la data della consultazione ed i contrassegni delle liste, ordinati secondo il sorteggio di cui all'art. 32, comma 2, lett. g). Ciascun contrassegno è racchiuso in apposito rettangolo e sotto di esso, ciascuno racchiuso in un rettangolo, sono indicati i candidati della lista. I nominativi dei candidati sono riportati in caratteri latini ed eventualmente nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, se diversi da quelli latini.

3. Per essere ammesso al voto l'elettore deve presentare un documento d'identità valido.

4. Al momento della consegna della scheda l'elettore apporrà la sua firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome e un componente del Seggio annoterà gli estremi del documento d'identità.

5. L'elettore deve votare all'interno della cabina.

6. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nel rettangolo contenente il contrassegno prescelto. Può altresì esprimere fino a cinque preferenze per candidati della medesima lista votata, tracciando un segno nei rettangoli contenenti i nominativi prescelti.

Art. 36

Chiusura della votazione ed operazioni di riscontro

1. Dichiarata chiusa la votazione il Presidente del Seggio provvede ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

- a) numero dei votanti,
- b) numero delle schede autenticate rimaste;
- c) numero delle schede non autenticate rimaste.

2. Tutte le schede rimaste, autenticate e non autenticate, vengono chiuse in apposita busta.

3. Le liste elettorali vengono chiuse in apposita busta.

4. Su entrambe le buste, debitamente sigillate, sono apposte le firme dei membri del Seggio.

5. Compiute tali operazioni, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio delle schede.

Art. 37

Operazioni di scrutinio

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Si ha, inoltre, nullità della scheda quando non sia possibile, nemmeno attraverso i voti di preferenza, identificare la lista prescelta.

4. Se l'elettore ha indicato solo le preferenze, si intende validamente votata anche la lista.

5. Sono inefficaci le preferenze espresse per candidati compresi in liste diverse da quella votata.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha indicato una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo valgono le norme previste per l'elezione dei Consigli comunali, in quanto applicabili.

8. Nel verbale di Seggio vengono riportati i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite a ciascun candidato.

9. Nel verbale si dà, inoltre, atto della congruenza dei dati relativi a:

- a) numero delle schede spogliate;
- b) numero degli elettori che hanno votato;
- c) somma dei voti validi attribuiti complessivamente alle diverse liste, delle schede nulle e delle schede bianche.

Art. 38

Invio del verbale delle operazioni del Seggio alla Commissione elettorale

1. I risultati dello scrutinio vengono immediatamente trasmessi alla Commissione elettorale. Il verbale delle operazioni del Seggio e gli atti della votazione vengono inviati alla Commissione stessa entro il giorno successivo.

Art. 39

Determinazione della cifra elettorale delle liste e della cifra individuale dei candidati

1. La Commissione elettorale, ricevuti tutti i verbali delle operazioni elettorali, distintamente per i tre Collegi elettorali:

- a) verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio;
- b) riassume i risultati dello scrutinio avvenuto in tutti i Seggi di ogni Collegio;
- c) determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando i voti complessivamente ottenuti dalla lista stessa in tutti i Seggi;
- d) determina la cifra individuale di ciascun candidato, ottenuta sommando i voti validi conseguiti dalla lista di appartenenza con le preferenze attribuite al candidato stesso;
- e) forma, per ogni lista, una graduatoria dei candidati in ordine decrescente di cifra individuale.

Art. 40

Riparto dei Seggi tra le singole liste

1. Con riguardo al Collegio n. 1:

- a) la Commissione Elettorale divide la cifra elettorale di ogni lista successivamente per 1, 2, 3, 4 e 5, registrando i relativi quozienti, in ordine decrescente, in un apposito prospetto;
- b) effettuata tale operazione, la Commissione individua con apposita graduatoria i 12 quozienti più alti tra quelli contenuti nel suddetto prospetto;
- c) a ogni lista saranno assegnati tanti Seggi di Consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera.

2. Con riguardo al Collegio n. 2:

- a) la Commissione Elettorale divide la cifra elettorale di ogni lista successivamente per 1 e 2, registrando i relativi quozienti, in ordine decrescente, in un apposito prospetto;
- b) effettuata tale operazione, la Commissione individua con apposita graduatoria i 4 quozienti più alti tra quelli contenuti nel suddetto prospetto;
- c) a ogni lista saranno assegnati tanti Seggi di Consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera.

3. Con riguardo al Collegio n. 3:

- a) la Commissione Elettorale divide la cifra elettorale di ogni lista successivamente per 1, 2, 3, 4, 5 e 6, registrando i relativi quozienti, in ordine decrescente, in un apposito prospetto;
- b) effettuata tale operazione, la Commissione individua con apposita graduatoria i 14 quozienti più alti tra quelli contenuti nel suddetto prospetto;
- c) a ogni lista saranno assegnati tanti Seggi di Consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera.

Art. 41

Proclamazione degli eletti

1. Una volta determinata, distintamente per Collegio elettorale, la ripartizione dei Seggi tra le liste concorrenti, la Commissione elettorale proclama eletti per ciascun Collegio, rispettivamente, i candidati compresi nelle graduatorie di cui all'articolo 39, comma 1, lett. e), fino alla concorrenza del numero di Seggi spettanti a ciascuna lista. A parità di cifra individuale precede chi precede in lista.

Art. 42

Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente della Provincia, che lo decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

2. Avverso le decisioni adottate dagli Uffici elettorali è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla loro piena conoscenza, da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione elettorale ai sensi dell'art. 25, comma h), che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

3. Contro le decisioni adottate dal Presidente della Provincia e dalla Commissione elettorale ai sensi dei precedenti commi è ammesso il solo ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale amministrativa.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Documenti di identità personale

1. Ai fini del presente regolamento è considerato valido documento di identità ogni documento rilasciato da una pubblica Amministrazione nazionale, recante la fotografia del suo titolare e che non sia scaduto all'atto della sua esibizione, senz'altro comprendendovi la "Carta di identità".

Art. 44

Prime consultazioni elettorali

1. Le elezioni del Consiglio degli stranieri sono indette entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 45

Disciplina transitoria

1. In attesa che l'ordinamento nazionale riconosca il diritto di voto amministrativo agli stranieri e agli apolidi residenti nel Paese e con riguardo all'ipotesi che taluni Comuni della presente Provincia non adottino dei sistemi di rappresentanza analoghi a quelli disposti dal presente regolamento, i componenti del Consiglio degli stranieri dell'intestata Provincia sono invitati dai competenti organi a partecipare ai procedimenti di formazione dei Piani delle Zone sociali di loro residenza in forza di tale loro qualità. Tale partecipazione è ammessa in favore di non più di due rappresentanti per Zona, se del caso eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, sia nell'ipotesi che i residenti siano in numero maggiore, sia viceversa e in deroga al suddetto criterio, laddove essi siano in numero minore ovvero il Consiglio non conosca al proprio interno alcun componente residente in una data Zona.

2. La suddetta prerogativa non riguarda la Zona sociale di Imola, applicandosi nei suoi confronti il modello di rappresentanza disposto dall'art. 17.

3. I regolamenti comunali recanti l'introduzione di sistemi di rappresentanza degli stranieri risolvono, con la ragionevolezza del caso concreto e in coerenza con il presente articolo, i suddetti rapporti nel caso in cui non riguardino l'esperienza di tutti i Comuni compresi in una data Zona.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia di Bologna ed entra in vigore dal primo giorno del mese successivo all'inizio della pubblicazione.